



COMUNE DI RESANA

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale

Oggetto: *DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 39 DEL 30/10/2024 "MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA" AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DEI TRADIZIONALI FALO' DELL'EPIFANIA (PANEVIN)*

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 39 del 30/10/2024 con la quale sono state adottate misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

Considerato che detta ordinanza vieta, fra l'altro, per il periodo dal 01 novembre 2024 al 30 aprile 2025, su tutto il territorio comunale, le combustioni all'aperto di residui vegetali, ad eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta;

Dato atto che nell'Italia nord-orientale è viva la tradizione popolare derivante da riti purificativi e propiziatori diffusi in epoca pre-cristiana e rimasta intatta come rituale da svolgersi nella vigilia dell'Epifania denominata, nelle province di Treviso e Venezia, "panevin" e consistente nel bruciare grandi cataste di legna;

Considerato che i Panevin sono occasione di aggregazione per i cittadini e di memoria popolare e che l'Amministrazione comunale intende promuovere e sostenere questo tipo di manifestazioni;

Visto che in data 3/10/2024 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nel corso del quale si è convenuto che il falò del Panevin rappresenta una consolidata tradizione popolare con una spiccata valenza sociale di aggregazione e collante delle società locali e, quindi, meritevole di essere salvaguardata; pertanto, pur essendo tali falò vietati, i comuni discrezionalmente possono ammetterne l'accensione, con le limitazioni già previste nel Tavolo Tecnico Zonale del 26/10/2023;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di derogare al divieto di combustione di residui vegetali di cui all'ordinanza sindacale n. 39/2024 sopra richiamata, per permettere lo svolgimento del Panevin nel territorio comunale, con le seguenti limitazioni:

- è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
- dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a 3 metri;
- il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
- gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
- il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;

- è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale dovesse trovarsi con livelli di allerta diverso da zero (verde) per la qualità dell'aria, come definito dallo specifico bollettino rilasciato dall'Arpav;
Ricordato che i falò dovranno anche rispettare le prescrizioni impartite dalla Questura di Treviso con nota prot. 246 del 30/01/2013, qualora maggiormente stringenti;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di derogare al divieto di combustione all'aperto di residui vegetali, di cui all'ordinanza sindacale n. 39 del 30/10/2024, per consentire l'accensione dei tradizionali falò del Panevin, con le seguenti limitazioni:
 - è consentita l'accensione di un solo falò per ogni frazione del Comune. Le domande di accensione saranno accolte in ordine cronologico di presentazione;
 - dimensioni della pira: massimo 4 metri di altezza e diametro alla base non superiore a tre metri;
 - il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo. E' tassativamente vietato l'uso di materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
 - gli eventi devono concludersi entro le ore 23.00;
 - il fuoco dovrà essere estinto con acqua e non lasciato spegnere per mera mancanza di alimentazione;
 - è vietata l'accensione dei falò nel caso in cui il territorio comunale dovesse trovarsi con livelli di allerta diversi da zero (verde) per la qualità dell'aria, come definito dallo specifico bollettino rilasciato dall'Arpav;
2. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica-Tutela Ambiente-Attività Produttive ogni attività opportuna o necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza sono soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'ordinanza n. 39 del 30/10/2024.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e nel sito internet comunale e inviata ai soggetti sottoelencati:

- Provincia di Treviso;
- ULSS2 Marca Trevigiana;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
- Comando Provinciale dei VV.F;
- Comando Carabinieri di Castelfranco Veneto;
- Polizia Locale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco